



Roma, 15 maggio 2015

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

(AC 3012)

Osservazioni

La «legge sviluppo» del 2009 ha disposto l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Antitrust il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, è tenuto a presentare alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il disegno di legge su concorrenza e mercato proposto quest'anno ha provocato non poche reazioni, alcune molte positive ed altrettante negative.

La **CONFEDIR** esprime soddisfazione innanzitutto per la scelta di lasciare la fascia C dei farmaci in farmacia, poiché ritiene che la vendita di farmaci con ricetta fuori farmacia avrebbe contribuito tra l'altro ad aumentare il rischio di alcune malattie, molto diffuse nei Paesi dove la distribuzione del farmaco non è controllata come in Italia. Un altro rischio evidenziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco, sarebbe stato quello di un incremento delle spese aggiuntive a carico del Servizio sanitario nazionale.

Contestualmente non condivide l'impostazione del provvedimento che insiste su interventi che pongono le categorie professionali una contro l'altra, con irrilevanti benefici per i cittadini – consumatori e discutibile liberalizzazione del mercato.

Il DDL Concorrenza approvato dal Governo lo scorso 20 febbraio, ha apportato delle modifiche sulla previdenza complementare. **L'art. 15 del Ddl Concorrenza** modifica il decreto legislativo 252/2005 e, nella fattispecie, sostituisce il comma 4 dell'art. 11 con queste nuove disposizioni: *le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.* In sostanza, i disoccupati da almeno 24 mesi, potranno decidere se richiedere al fondo di avere la pensione integrativa con dieci anni di anticipo rispetto alla prevista maturazione dei requisiti della pensione effettiva, erogata nel regime previdenziale obbligatorio, oppure continuare a versare i contributi.

Va opportunamente premesso che già nella normativa primaria vigente sono contenute previsioni in tema di trasparenza e competitività.

La **CONFEDIR** segnala la situazione di disparità per i dipendenti pubblici il cui sistema pensionistico obbligatorio è stato armonizzato con quello del settore privato.

La previdenza integrativa è stata costituita prendendo a modello il settore dipendente privato e attribuendo un ruolo fondamentale al trattamento di fine rapporto. Fin dall'inizio questa impostazione ha trovato difficoltà di applicazione nel settore pubblico, data la mancanza del TFR e la difficoltà, comunque, per il bilancio pubblico di trasferirlo ai fondi pensione nel caso di una trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR. Per questo la legge n. 335/1995, di riforma delle pensioni, estese ai dipendenti pubblici il trattamento di fine rapporto.

Le norme di estensione, tuttavia, non avevano efficacia diretta ed immediata ma prevedevano successive disposizioni attuative di natura sia contrattuale sia regolamentare. Solo dal 1999, però hanno cominciato a trovare attuazione le disposizioni che consentono anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'accesso alla previdenza complementare. L'accordo quadro tra Aran e sindacati del 27 luglio 1999 e il DPCM del 20 dicembre 1999 (successivamente modificato dal DPCM del 2 marzo 2001), di recepimento dell'accordo, hanno reso operativa l'estensione del TFR nel pubblico impiego ed hanno fissato le regole generali per la costituzione di Fondi pensione nei vari comparti.

La **CONFEDIR** apprezza la misura in tema di **portabilità dei contributi** oggetto, peraltro, di particolare interesse in ambito comunitario. Infatti il 16 aprile 2014 la Comunità europea ha adottato la Direttiva 2014/50/UE (nota come Direttiva Portabilità) volta a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

Ciò induce ancora di più la **scrivente Confederazione** ad insistere per un intervento legislativo in materia di previdenza complementare per i pubblici dipendenti.

Il nostro sistema di previdenza integrativa è imperniato *rebus sic stantibus* sulla centralità della contrattazione collettiva e questo costituisce un altro elemento discriminante per i lavoratori pubblici che dal 2010 stanno subendo il blocco della contrattazione.

La **CONFEDIR** auspica, in conclusione, che il testo del DDL in materia di concorrenza possa essere migliorato, anche con i contributi delle Parti Sociali per interventi innovativi e decisivi, per lo sviluppo economico e competitivo dell'intero sistema Italia.